**COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA**
Città Metropolitana di Firenze

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI "MERCATINI" SU AREE PUBBLICHE RISERVATI A HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DELL'INGEGNO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 28.11.2019**

**COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA**
Città Metropolitana di Firenze

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI "MERCATINI" SU AREE PUBBLICHE RISERVATI A HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DELL'INGEGNO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 28.11.2019**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI "MERCATINI" SU AREE PUBBLICHE RISERVATI A HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DELL'INGEGNO.**

## ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le condizioni che consentono la partecipazione ai mercatini di soggetti che esercitano attività di vendita occasionale, oppure di scambio, oppure di esposizione di oggetti da collezionismo, di prodotti del proprio hobby e di opere del proprio ingegno o frutto della propria creatività, comunque di modico valore. Tali soggetti sono operatori non professionali senza vincoli di subordinazione e senza organizzazioni di mezzi.

2. L'organizzazione dei suddetti mercatini, all'interno di una specifica manifestazione ad essi dedicata o nell'ambito di altra manifestazione all'interno della quale siano individuate una o più aree riservate, ha la finalità di creare occasioni di attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti e non residenti, basandosi sull'attività occasionale e saltuaria di vendita, scambio, esposizione di oggetti di modico valore, usati o frutto della propria creatività, da parte di operatori non professionali senza vincoli di subordinazione e senza organizzazioni di mezzi.

3. Le manifestazioni di cui sopra, o la presenza di un'area riservata all'esposizione ed alla vendita di tali tipologie di merci, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale che approverà inoltre la durata, l'orario, la merceologia e la tipologia dei soggetti partecipanti.

4. L' attività, come disciplinata dal presente regolamento, non è assoggettabile:
   - alle norme sul commercio in sede fissa;
   - alle norme sul commercio su aree pubbliche;
   - alle norme sui sistemi fieristici.

## ARTICOLO 2 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare ai mercatini disciplinati dal presente regolamento i seguenti soggetti:

   a. Hobbista: *persona fisica che, non essendo in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, vende, baratta od espone merci, o piccole realizzazioni manuali frutto della creatività, di modico valore e derivanti esclusivamente dalla sua attività e che può vantare i requisiti legali della non professionalità e quindi non è tenuto, per occasionalità di esercizio e valore dei ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, oltre all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge. I beni non devono essere stati acquistati a mero scopo di rivendita, né possono essere riproducibili con modalità seriali o essere oggetto di attività di assemblaggio.*
   b. Creatore di opere dell'ingegno: *persona fisica che vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, come individuate dall'art 2575 del C.C. (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. Le opere dell'ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o vendute esclusivamente dall'artista che le produce. Non rientrano nelle opere d'ingegno: la costruzione o vendita di oggetti artigianali, e di quelli provenienti da attività di assemblaggio.*

2. Gli hobbisti e i creatori di opere dell'ingegno devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l'attività:
   a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

3. Il divieto di esercizio dell'attività,di cui alle lettere. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

**ARTICOLO 3 – Definizione di modico valore e limite complessivo annuo**

1. Per merci o opere di modico valore si intende che il valore di ogni singola creazione non deve superare i 100,00 euro.

2. Nel corso dell'anno l'hobbista non deve ricavare dalla vendita dei propri prodotti un importo superiore ai 5.000 euro. Tale circostanza deve essere attestata nella autocertificazione resa all'atto della partecipazione.

**ARTICOLO 4 – Settori merceologici non ammessi**

1. Gli hobbisti ed i creatori di opere dell'ingegno non possono svolgere attività di vendita, scambio e esposizione di:
    - oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004);
    - oggetti preziosi;
    - esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
    - oggetti di antiquariato;
    - materiale pornografico;
    - animali vivi;
    - prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
    - particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico prevalenti, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione e vendita al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento.

**ARTICOLO 5 -Comportamenti e obblighi dei partecipanti**

1. E' comunque vietato:
    - introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti alla manifestazione;
    - accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata;
    - allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
    - danneggiare o imbrattare le pavimentazioni;
    - utilizzare, danneggiare o imbrattare le facciate degli edifici e le attrezzature pubbliche adiacenti la propria area espositiva;
    - permanere con le attrezzature e la merce sul luogo dopo la chiusura;
    - utilizzare sistemi sonori di diffusione;
    - utilizzare automezzi per l'esposizione/vendita;
    - occupare il suolo pubblico, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone), oltre lo spazio assegnato.

2. E' sempre fatto obbligo ai partecipanti:
    - di porre in evidenza una insegna, formato minimo A4, con riportata la tipologia di appartenenza come di seguito riportato:
        - Hobbista;
        - Creatore di opere dell'ingegno;
    - di provvedere in modo autonomo alla attrezzatura;
    - di pagare il canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto, oltre alle spese relative allo spazzamento;
    - di rispettare gli orari e le modalità della manifestazione;
    - di rispettare lo spazio assegnato, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone);
    - di rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento e nel contesto della normativa vigente;
    - di lasciare lo spazio assegnato perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo.

3. Inoltre i seguenti soggetti devono essere in possesso:
    - Hobbista: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e la tipologia dell'attività;
    - Creatori di opere dell'ingegno: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e la tipologia dell'attività.

**ARTICOLO 6 – Responsabilità**

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose dai partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempienze dagli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.

2. Il partecipante ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione

**ARTICOLO 7 - Modalità di partecipazione**

1. L'individuazione dei partecipanti potrà avvenire:

- nel caso di organizzazione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante la predisposizione di un avviso pubblico, finalizzato alla predisposizione di elenchi, suddivisi tra le due tipologie di partecipanti, da redigersi seguendo l'ordine di presentazione della domanda compilata in ogni sua parte e completa della documentazione eventualmente richiesta. Per ogni

evento il Comune procederà alla concessione dello spazio attingendo in scorrimento all'elenco fino a consentire la partecipazione di tutti gli ammessi;

- nel caso di organizzazione da parte di soggetto diverso dall'Amministrazione, mediante l'individuazione da parte di esso dei soggetti partecipanti, mediante procedure che assicurino comunque il criterio di rotazione tra i partecipanti, fermo restando il limite di partecipazione nel corso dell'anno previsto dal presente regolamento.

2. Gli **hobbisti** e i **creatori di opere dell'ingegno** possono partecipare ad un massimo di **5** manifestazioni l'anno organizzate nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata massima di due giorni, purché consecutivi.

**ARTICOLO 8 – Decadenza**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e quindi del posteggio assegnato:
   a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere non realizzate dal titolare dell'autorizzazione o la vendita di altri oggetti vietati o comunque non contemplati dal presente regolamento;
   b) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
   c) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana;
   d) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
   e) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione;
   f) il riscontro, in fase di controllo, della messa in vendita di oggetti opere o manufatti che eccedono il modico valore;
   g) il mancato versamento del canone stabilito.

**ARTICOLO 9- Sanzioni e revoca**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che ciò non costituisca illecito, saranno punite ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.

2. Sono fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento ed in particolare quelle disciplinate dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Comune di San Casciano in Val di Pesa.